

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI NOVARA

## **COMUNE DI CAVAGLIETTO**

Piazza Maggiotti, 1 – C.A.P. 28010 – c.f. 00288390032

# **RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA AL CONTO DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2017**

Approvata con delibera n. 29 del 05/04/2018

Organo deliberante

Giunta Comunale

# RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA AL CONTO DI BILANCIO

## PER L'ESERCIZIO 2017

La giunta comunale porta all'attenzione del consiglio la presente relazione, documento che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Dato atto che:

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.

Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta. Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le performance dell'anno successivo.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate. In particolare:

- l'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l'art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili".
- l'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione.

La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due disposizioni di legge sopra menzionate, con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

- L'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 232 del decreto legislativo numero 267/2000 ha adottato il sistema di contabilità semplificata con la tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori, il conto del patrimonio;

- Il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali di bilancio ;
- Il bilancio di previsione per l'anno 2017 è stato approvato con deliberazione consiliare numero 10 del 30 Marzo 2017, esecutiva a sensi di legge;
- È stato presentato nei termini di legge il rendiconto della gestione di cassa da parte della Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Novara Ag.di Cavaglio d'Agogna – Gruppo Banco Popolare;
- Si è provveduto alla revisione dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del decreto legislativo numero 267/2000;

Il conto del bilancio per l'anno 2017 presenta le seguenti risultanze:

#### GESTIONE FINANZIARIA

Fondo di cassa al 1..1.2017	€	185.782,41
Riscossioni	€	541.383,43
Pagamenti	€	562.036,06
Fondo cassa al 31.12.2017	€	165.129,78
Residui Attivi	€	69.755,27
Residui Passivi	€	58.962,64
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	175.922.41
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€	0,00
AVANZO DISPONIBILE	€.	175.922,41

di cui:

Vincolato e/o accantonato	€	20.211,22
Disponibile	€	155.711,19

#### Analisi della composizione del risultato di amministrazione

##### - Quote accantonate

Nel conto del bilancio di dell'esercizio 2017, sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

Descrizione		
Fondo crediti di dubbia esigibilità	€.	16.047,89
Fondo rischi contenzioso		
Fondo passività potenziali		
Fondo indennità fine mandato del sindaco	€.	4.163,33

## ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate dei titoli I,II e III accertate in conto competenza ammontano a €. 344.224,77 e sono costituite da:

Entrate tributarie	€	272.724,64
Trasferimenti statali e regionali	€	36.461,98
Entrate extratributarie	€	35.038,15

I tributi comunali di maggior rilevanza presentano le seguenti risultanze:

I. M. U.	€	60.727,82
Fondo di solidarietà comunale	€	119.363,98
TARI	€	60.500,00
Addizionale comunale TRPEF	€	29.000,00
TASI	€	2.025,39

Le entrate accertate in titolo IV ammontano ad € 1.807,00 e sono costituite da:

Proventi derivanti dalle concessioni edilizie	€	1.807,00
Concessioni cimiteriali	€	0,00

Le entrate accertate in Titolo V ammontano ad € zero, in quanto non è stata attivata l'anticipazione di tesoreria.

E' stata applicata la quota dall'avanzo di amministrazione risultante del rendiconto 2016 per il finanziamento di spese di investimento per €. 30.300,00;

Di cui effettivamente utilizzato €. 19.022,48.

Sono stati accertati residui attivi da riportare per € 18.998,99 derivanti da esercizi precedente e per €.50.756,28 della competenza, per un totale di €. 69.755,27.

## ANALISI DELLE SPESE

Le spese correnti (titolo I) impegnate nel corso dell'anno 2017 ammontano ad euro €. 307.730,60.

Per quanto riguarda l'incidenza delle maggiori spese, secondo la loro classificazione, si può rilevare quanto segue:

Spese per il personale al netto di IRAP e convenzione segreteria	€	132.128,04
Spese per acquisto di beni e servizi	€	110.705,49
Spese per trasferimenti compresa convenzione di segreteria	€	42.936,40
Spese per interessi passivi	€	6.890,33

Sono state impegnate in conto capitale spese per € 19.967,48.

Le spese per rimborso di prestiti ammontano complessivamente ad € 28.533,17 e precisamente:

per anticipazioni di cassa	€	0,00
per quota capitale dei mutui	€	28.533,17

Sono stati determinati residui passivi per € 5.119,62 derivanti da esercizi precedenti e per €. 53.843,02 della competenza, per un totale di €. 58.962,64.

Le partite di giro pareggiano nell'importo di € 205.034,11.

#### ANALISI DEI SERVIZI PRODUTTIVI ED A DOMANDA INDIVIDUALE

##### *Servizi produttivi*

Servizio	Impegni / €	Accertamenti / €
Nettezza urbana	35.261,33	60.500,00
...	,00	,00

##### *Servizi a domanda individuale*

Servizio	Impegni €	Accertamenti €	Copertura %
Mensa	,00	,00	,00 %
Illuminazione votiva	3.160,93	2.951,00	93,36%
<b>TOTALE</b>	<b>3.160,93</b>	<b>2.951,00</b>	<b>93,36%</b>

Il conto del patrimonio redatto secondo quanto previsto dall'articolo 230 del decreto legislativo numero 267/2000, evidenzia un patrimonio netto di € .....

## IL PAREGGIO DI BILANCIO

---

### 1) Il quadro normativo

L'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha definito il nuovo quadro legislativo per assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono perseguire l'equilibrio tra entrate e spese di bilancio e la sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria.

Nello specifico, a decorrere dal 2017, a tutela dell'unità economica della Repubblica, concorrono, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del citato articolo 1, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita il rispetto dell'equilibrio di bilancio e può avere effetti espansivi sulla capacità di spesa degli enti. Il richiamato comma 466 precisa, inoltre, che, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Con riguardo, invece, alle regole di finanza pubblica per l'anno 2016, si segnala che il comma 463 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, nel disapplicare, a decorrere dal 2017, i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), conferma, invece, gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo per l'anno 2016 di cui all'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del predetto saldo per l'anno 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Inoltre, il citato comma 463, ultimo periodo, specifica che sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione, nell'anno 2016, dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della citata legge di stabilità 2016.

L'articolo 9, comma 2, della legge n. 243 del 2012, prevede, poi, che, nel caso in cui un ente registri un valore negativo del saldo, debba adottare, al fine di assicurare gli obiettivi di finanza pubblica, misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Il successivo comma 4 introduce la previsione che, con legge dello Stato, siano definiti i premi e le sanzioni da applicare ai richiamati enti territoriali in base ai seguenti principi:

- 1) proporzionalità tra premi e sanzioni;
- 2) proporzionalità tra sanzioni e violazioni;
- 3) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.

La legge di bilancio 2017 ha dato piena attuazione alle predette disposizioni, prevedendo, all'articolo 1, commi 475 e 476, un trattamento differenziato per gli enti che:

- a) non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti);
- b) non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica in misura inferiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti).

Il comma 479 introduce, inoltre, un meccanismo volto a premiare gli enti che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo, fra le entrate e le spese finali. Tale meccanismo prevede che vengano assegnate loro le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate agli enti non rispettosi del predetto saldo per essere destinate alla realizzazione di investimenti pubblici.

Si segnala, altresì, che l'articolo 9, comma 5, della legge n. 243 del 2012, mantiene ferma la possibilità di prevedere con legge dello Stato ulteriori obblighi a carico degli enti, in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Da ultimo, l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge n. 164 del 2016, disciplina le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono stati mantenuti fermi i principi generali dell'articolo 10, in particolare:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato (per gli enti locali, dall'articolo 204 e successivi del decreto legislativo n. 267 del 2000, per le regioni e le province autonome dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011);
- b) le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Ciò al fine di assicurare la sostenibilità dell'investimento nel medio-lungo periodo.

L'innovazione, introdotta con le modifiche apportate all'articolo 10, è la previsione di demandare ad apposite intese regionali non solo le operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, ma anche la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le intese dovranno, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

Infine, viene previsto che, con apposito D.P.C.M., da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata, siano disciplinati criteri e modalità di attuazione delle disposizioni riguardanti le operazioni di investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti (intese regionali e patti di solidarietà nazionale), ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al riguardo, si segnala che il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 11 marzo 2017.

Il saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini della verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, per l'anno 2017 è di €. 18.000,00.

## 2) La certificazione del nuovo saldo di finanza pubblica 2017

La certificazione del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2017 è stata regolarmente inviata alla Ragioneria Generale dello Stato il 29/03/2018 (prot. n. 768), da cui si rileva il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2017.

ND	DESCRIZIONE	IMPORTO
A	ENTRATE FINALI	346,00
B	SPESE FINALI	328,00
C	SALDO FINALE (A-B)	18,00

Cavaglietto, lì 05 Aprile 2018

**Il Sindaco**

*Lanaro Arch.Laura*

**Il Responsabile del Servizio Finanz.**

*Lorella Casulini*

**Il Segretario Comunale**

*Lorenzi dott.Dorella*